



**Città di Tortona**  
*Provincia di Alessandria*

---

**Servizio Polizia Municipale**

Proposta n. 2721/2018

**ORDINANZA SINDACALE N. 246 del 05/11/2018**

---

**OGGETTO: PIANO DI INTERVENTO OPERATIVO CONTENENTE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA' DELL'ARIA IN ATTUAZIONE AL NUOVO ACCORDO DI PROGRAMMA NEL BACINO PADANO - LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE TEMPORANEE OMOGENEE IN CASO DI SITUAZIONI DI PERDURANTE ACCUMULO DEGLI INQUINANTI ATMOSFERICI**

---

**IL SINDACO**

**Premesso che:**

- la Direttiva Europea 2008/50/CE del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, stabilisce all'art. 23 che se in determinate zone o agglomerati i livelli di inquinanti presenti nell'aria ambiente superano un valore limite o un valore obiettivo qualsiasi, più qualunque margine di tolleranza eventualmente applicabile, gli Stati membri provvedono a disporre piani per la qualità dell'aria per le zone e gli agglomerati in questione al fine di conseguire il relativo valore limite o valore obiettivo specificato negli allegati XI e XIV. In caso di superamento di tali valori limite dopo il termine previsto per il loro raggiungimento, i piani per la qualità dell'aria stabiliscono misure appropriate affinché il periodo di superamento sia il più breve possibile;
- coerentemente il decreto legislativo 155/2010 (recante l'attuazione della direttiva europea 2008/50/CE), all'articolo 9 demanda alle regioni e alle province autonome l'adozione dei piani per la qualità dell'aria, recanti per l'appunto le misure necessarie ad agire sulle principali sorgenti di emissione aventi influenza su tali aree di superamento.
- in data 09 giugno 2017 a Bologna, in coerenza allo schema di Accordo approvato con D.G.R. n. 22-5139 del 5 giugno 2017, è stato sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, un "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", strumento finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria e da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano.
- la Regione Piemonte con D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017 e con D.D. n. 463 del 31 ottobre 2017 dà attuazione agli impegni previsti dal "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" approvando:

- i criteri per l'individuazione e la gestione delle situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti, le modalità di attivazione dei livelli e le relative misure temporanee da adottarsi;
  - le modalità comuni alle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto, per l'informazione al pubblico in relazione alle misure attuate in caso di situazioni di perdurante accumulo degli inquinanti;
  - le date di inizio e fine delle misure e l'indicazione delle autorità competenti all'attuazione.
- le azioni individuate nel "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" rappresentano, secondo quanto previsto dalla sopracitata D.G.R. di ottobre 2017, un insieme di azioni di minima da applicare in maniera congiunta nei territori delle regioni che hanno sottoscritto l'Accordo e che le stesse azioni possono essere adottate in maniera più stringente da parte dei soggetti interessati dall'Accordo stesso.

#### **Considerato che:**

- il "Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano" introduce, a partire dalla stagione invernale 2018/2019, nuove misure strutturali che prevedono la limitazione all'utilizzo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 18,30 delle autovetture ed i veicoli commerciali di categoria N1, N2 ed N3 ad alimentazione diesel, di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" e l'estensione della limitazione di cui sopra alla categoria "Euro 4" a partire dal 1 ottobre 2020 e alla categoria "Euro 5" a partire dal 1 ottobre 2025;
- la Regione Piemonte con Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 settembre 2018, n. 57-7628 avente ad oggetto "Integrazione alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvata in attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" ha inserito il Comune di TORTONA nell'elenco dei comuni interessati all'adozione dei provvedimenti contenuti nell'accordo padano.

**Considerato che** viene richiesto l'adozione di ordinanze sindacali che ne garantiscono l'applicabilità e la sanzionabilità in caso di inosservanza nei territori appartenenti all'agglomerato di Torino, nonché ai Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti individuati nell'Allegato 2 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 settembre 2018, n. 57-7628.

**Dato atto che** l'art 7 comma 1 lettere a) e b) D.Lgs. n. 285/1992 dispone che il Sindaco con apposita ordinanza possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per motivi di salute pubblica o accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico.

**Ritenuto che** in relazione alle motivate esigenze di salvaguardia della salute pubblica, di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale occorra adottare apposita ordinanza al fine di ridurre le emissioni di inquinanti in atmosfera.

**Ritenuto quindi necessario** a tutela della salute dei cittadini tortonesi, adottare i provvedimenti previsti dalla citata Delibera della Regione Piemonte finalizzati a limitare il carico delle emissioni inquinanti da parte dei veicoli circolanti all'interno del centro abitato del Comune di Tortona come meglio specificato in dispositivo;

#### **IL SINDACO**

Visto l'art 50 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali, adottato con D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale;

Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 nr. 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli all'interno dei centri abitati per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti come modificato dal D.Lgs. 13 agosto 2010 n° 155;

Visto l'art. 47 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992 nr. 285 che riguarda la classificazione dei veicoli;

Visti gli artt. 53, 54, 60, 188 del D.Lgs. 30/04/1992 nr. 285 e ss. mm. e ii.

Visto gli artt. 3 comma 1 punto 8) e 4 del D.Lgs. 30/04/1992 nr. 285 e ss. mm. e ii per la definizione e delimitazione del centro abitato;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo

Codice della Strada;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 settembre 2018, n. 57-7628 avente ad oggetto “Integrazione alla DGR 42-5805 del 20.10.2017, approvata in attuazione dell’Accordo di Programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria nel Bacino Padano” e le numerose possibili deroghe ivi elencate.

Vista la Decisione della Giunta Comunale adottata nella seduta del 30 aprile 2007 con la quale è stato deciso di escludere dall’applicazione delle limitazioni previste dall’Ordinanza n.6/2007 le principali strade che, sebbene attraversino il centro abitato della città, costituiscono principale collegamento con i centri abitati limitrofi;

Vista la Delibera della Giunta Comunale n° 9 del 18.01.2018 su “Accordo di programma per l’adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell’aria del bacino padano – DGR 42-5805 del 20.01.2017 e D.D. 463/A1602A del 31.10.2017 – Attuazione delle misure temporanee e dei provvedimenti stabili”;

Vista le Delibere di Giunta Comunale n.155 del 4/7/2002, n.130 del 3/7/2003, con le quali è stata individuata la delimitazione del centro abitato del Comune di Tortona;

Visto lo Statuto del Comune di Tortona;

## **ORDINA**

Dalla data del presente provvedimento l’attuazione delle seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera:

### **1. Limitazioni strutturali**

All’interno del centro abitato del capoluogo, così come definito dall’art. 3 comma 1 punto 8) e delimitato dai cartelli stradali di cui alla fig. Il 273 Art. 131 del D.Lgs. 285/1992, sono attive le seguenti misure stabili di limitazione delle emissioni per le seguenti categorie di veicoli e con le modalità di seguito elencate:

**A. per i ciclomotori e i motoveicoli adibiti al trasporto di persone o merci delle categorie L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e con omologazione inferiore all’EURO 1 (Direttiva 97/24/EC) nel periodo ottobre/marzo di ogni anno il divieto di circolazione dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e festivi con le eccezioni di seguito riportate;**

**B. per gli autoveicoli destinati al trasporto delle persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre al sedile del conducente categoria M1 e di tutti i veicoli a motore destinati al trasporto di merci aventi almeno quattro ruote categorie N1, N2 e N3:**

- 1. con omologazione inferiore all’EURO 1 (Direttiva 91/441/CEE, Direttiva 93/59/CEE, Direttiva 91/542/CEE) il divieto di circolazione dalle ore 00:00 alle ore 24:00 di tutti i giorni feriali e festivi con le eccezioni di seguito riportate. Dal 01/10/2019 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 1 e dal 01/10/2020 a quelli con omologazione uguale a EURO 2;**
- 2. dotati di motore diesel con omologazione EURO 1 e 2 (Direttiva 94/12/CE - Direttiva 96/69/CE, Direttiva 91/542/CEE) il divieto di circolazione dalle ore 8.30 alle 18.30 di tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì con le eccezioni di seguito riportate;**
- 3. dotati di motore diesel con omologazione EURO 3 ed inferiori (Direttiva 98/69/CE, Direttiva 99/96/CE) il divieto di circolazione nel periodo 1 ottobre/31 marzo di ogni anno dalle ore 8.30 alle 18.30 dal lunedì al venerdì dei soli giorni feriali con le eccezioni di seguito riportate. Dal 01/10/2020 il divieto sarà esteso ai veicoli dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 4;**

**C. divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso ribadendo quanto previsto dall’art. 157 cc. 2, 7 bis e 8 del C.d.S;**

#### **1.1 Esenzioni**

Sono esentati dalle limitazioni di cui ai punti:

- **1.A. e 1.B.1** i veicoli Euro 0 di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri diretti a manifestazioni o raduni autorizzati con le modalità indicate nell’art. 60 C.d.S. muniti di certificazione di cui all’articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 o per recarsi presso

officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

– **1.B.2 e 1.B.3** i seguenti veicoli:

a) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate e veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione Comunale (accompagnati da idonea documentazione). La presente esenzione è valida fino al 01.10.2019;

b) veicoli di turnisti e di operatori in servizio di reperibilità, muniti di certificazione del datore di lavoro;

c) veicoli con a bordo almeno tre persone non legate da vincoli di parentela che condividono lo stesso veicolo privato per un determinato viaggio extraurbano con stessa origine e destinazione (car pooling);

d) veicoli delle Forze Armate, degli Organi di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, della Protezione Civile in servizio e autoveicoli ad uso speciale adibiti alla rimozione forzata di veicoli, veicoli destinati a interventi su mezzi o rete trasporto pubblico, veicoli destinati alla raccolta rifiuti e nettezza urbana, veicoli adibiti ai servizi pubblici di cattura animali vaganti e raccolta spoglie animali;

e) veicoli della categoria M1 adibiti a servizi di trasporto pubblico;

f) veicoli che l'art. 53 del Codice della Strada definisce "motoveicoli per trasporti specifici" e "motoveicoli per uso speciale";

g) veicoli che l'art. 54 del Codice della Strada definisce "autoveicoli per trasporti specifici" e "autoveicoli per uso speciale";

h) veicoli diretti verso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione dei veicoli o la trasformazione gpl/metano o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

i) veicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap e di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi, che sono immunodepresse o che si recano presso strutture sanitarie per interventi di urgenza. Per il tragitto percorso senza la presenza della persona portatrice di handicap o affetta da gravi patologie, è necessario essere in possesso di dichiarazione rilasciata dagli uffici, ambulatori, ecc., nella quale sia specificato l'indirizzo nonché l'orario di inizio e termine dell'attività lavorativa, di terapia ecc. (accompagnati da idonea documentazione);

j) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie, interventi od esami o dimesse da Ospedali e Case di cura in grado di esibire relativa certificazione medica o prenotazione o foglio dimissione. Per il tragitto percorso senza la persona che deve essere sottoposta a terapia od esami o che deve essere dimessa è necessario esibire adeguata documentazione o autodichiarazione nel quale il conducente dichiara anche il percorso e l'orario (accompagnati da idonea documentazione);

k) veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri diretti a manifestazioni o raduni autorizzati con le modalità indicate nell'art. 60 C.d.S. muniti di certificazione di cui all'articolo 215 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495 o per recarsi presso officine e centri autorizzati al fine di effettuare la revisione o la rottamazione del veicolo purché muniti di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (dichiarazione) redatta su carta intestata della ditta che effettua

l'intervento e sottoscritta dal titolare indicante data e ora dell'appuntamento e la targa del veicolo; tali veicoli, quando in uscita da officine e/o centri di revisione autorizzati, dovranno essere accompagnati dalla fattura comprovante l'avvenuta erogazione della fornitura/servizio da parte dell'azienda interessata (accompagnati da idonea documentazione);

l) veicoli delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento dei quali sia dimostrata la funzione e la destinazione ad interventi tecnico-operativi indilazionabili, e i mezzi di servizio del Bike Sharing. Veicoli privati utilizzati dal personale dipendente delle aziende e degli enti di servizio pubblico in pronto intervento, se in turno di reperibilità e in caso di richiesta di intervento, al fine di raggiungere nel più breve tempo possibile le sedi di servizio per recuperare il mezzo di proprietà dell'ente di appartenenza; l'interessato dovrà dimostrare la condizione di reperibilità con apposita documentazione rilasciata dall'azienda o ente di appartenenza (accompagnati da idonea documentazione).

## 2. Limitazioni temporanee

**Dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno**, al raggiungimento delle soglie stabilite in relazione al "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino Padano" e in conformità alla D.G.R. della Regione Piemonte n. 42-5805 del 20 ottobre 2017, sono adottate le seguenti misure temporanee, aggiuntive rispetto alle limitazioni di cui al punto 1 e **valide tutti i giorni della settimana, festivi compresi**:

**A. Allerta di 1° Livello - colore "ARANCIO"**, attivata dopo 4 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 4 giorni antecedenti, attivata dal giorno successivo al raggiungimento del livello "Arancio" sul cruscotto regionale le seguenti misure:

- 1) divieto di circolazione veicolare **dalle ore 8.30 alle 18.30** dei veicoli adibiti al trasporto di persone aventi al massimo 8 posti a sedere oltre il conducente (categoria M1) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 4;
- 2) divieto di circolazione veicolare **dalle ore 8.30 alle 12.30 il sabato e nei giorni festivi**, dei veicoli adibiti al trasporto merci (categorie N1, N2, N3) dotati di motore diesel con omologazione uguale a EURO 1, 2 e 3;
- 3) potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare;

**B. Allerta di 2° livello - colore "ROSSO"** attivata dopo 10 giorni consecutivi di superamento, misurati nelle stazioni di riferimento, del valore di 50 µg/m<sup>3</sup> della concentrazione di PM<sub>10</sub>, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti, attivata dal giorno successivo al raggiungimento del livello "Rosso" sul cruscotto regionale le seguenti misure:

- 1) In aggiunta ai provvedimenti indicati al precedente punto **A** si estende il divieto di circolazione veicolare ai veicoli commerciali (categorie N1, N2, N3) con omologazione uguale a EURO 1, 2 e 3 diesel, **dalle ore 8.30 alle ore 18.30, il sabato e nei giorni festivi**, e con omologazione uguale ad EURO 4 diesel, **dalle ore 8.30 alle ore 12.30, tutti i giorni**.

Il territorio del centro abitato interessato dalle suddette limitazioni alla circolazione veicolare è limitato a quello all'interno del concentrico urbano, frazioni escluse, come individuato nella allegata planimetria (Tav. 2) e delimitato dalle seguenti strade che ne costituiscono il perimetro esterno e che pertanto ne rimangono escluse:- C.so Don Orione (tratto compreso tra la ex Strada Statale n. 35 e la Strada Viola) - Strada Viola (tratto compreso tra la Via Guala e il C.so Don Orione) - Via Guala - Strada Fornaci - Viale F. e S. Coppi - Via Montello - Strada Levante Castello - Via Principe Tommaso di Savoia - Via Alle Fonti (tratto compreso tra Via Principe Tommaso e Strada Valle) - Strada Valle (tratto compreso tra Via Alle Fonti e Salita Santa Barbara) - Salita Santa Barbara - Via Innocenzo Quinzio - Strada Comunale Paghisano - Via M. Silla - Via Vanoni - Via dei Salvarezza - Via Dei Fragolai - Via Sacro Cuore (tratto compreso tra Via Dei Fragolai e Via Emilia) - Via Emilia (tratto compreso tra Via Sacro Cuore e la ex S.S. 10) - Ex S.S. n. 10 (tratto compreso tra Via Emilia e V.le Piemonte) - Viale Piemonte - Via Baxilio (tratto compreso tra V.le Piemonte e Via G. Pernigotti) - Via G. Pernigotti (tratto compreso tra Via Baxilio e Via S. Ferrari) - Via Dellepiane - Ex S.S. 10 (tratto

compreso tra Via Dellepiane e C.so Alessandria) - Ex S.S. 35 (tratto compreso tra C.so Cavour e C.so Don Orione) - Via Don Sparpagliane (tratto compreso tra la ex S.S. 35 e il parcheggio del Santuario).

## 2.1 Esenzioni

Oltre alle esenzioni previste al punto 1.1 inerenti le limitazioni strutturali, si aggiungono le seguenti esenzioni:

- a) veicoli del car sharing;
- b) macchine operatrici, macchine agricole, mezzi d'opera;
- c) veicoli delle Associazioni o Società sportive appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o altre Federazioni riconosciute ufficialmente, o veicoli privati utilizzati da iscritti alle stesse con dichiarazione del Presidente indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Veicoli utilizzati da arbitri o direttori di gara o cronometristi con dichiarazione del Presidente della rispettiva Federazione indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato. Questa deroga ha validità soltanto nelle giornate di sabato e domenica durante le quali è attivo un livello di criticità (accompagnati da idonea documentazione);
- d) veicoli utilizzati da operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell'Ente per cui operano che dichiara che l'operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l'assistenza domiciliare è indispensabile; veicoli utilizzati da persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (accompagnati da idonea documentazione);
- e) veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita domiciliare e/o ambulatoriale con medico a bordo e con tessera dell'Ordine professionale; veicoli utilizzati da medici e operatori sanitari in turno di reperibilità nell'orario del blocco; veicoli utilizzati da infermieri e ostetriche in visita domiciliare e/o ambulatoriale, con il titolare a bordo e con dichiarazione dei rispettivi Collegi Professionali attestante la libera professione (accompagnati da idonea documentazione);
- f) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie funebri o a cerimonie religiose o civili non ordinarie, purché forniti di adeguata documentazione (sarà sufficiente esibire gli inviti o le attestazioni rilasciate dai ministri officianti ovvero autodichiarazione con data e luogo della cerimonia) (accompagnati da idonea documentazione);
- g) veicoli al servizio di testate televisive e per riprese cinematografiche con a bordo i mezzi di supporto, di ripresa, i gruppi elettrogeni, i ponti radio ecc., veicoli utilizzati per la distribuzione della stampa periodica, veicoli utilizzati da operatori radiofonici o da giornalisti iscritti all'Ordine in possesso di dichiarazione rilasciata dalla testata per cui lavorano da cui risulti che sono in servizio negli orari del blocco (accompagnati da idonea documentazione);
- h) veicoli o mezzi d'opera che effettuano traslochi o per i quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico dagli uffici competenti. Nel caso di traslochi effettuati con mezzi privati sarà necessario esibire autodichiarazione nella quale il conducente dichiara luogo e orario dell'attività (accompagnati da idonea documentazione);
- i) veicoli di imprese che eseguono lavori pubblici per conto del comune o altre amministrazioni pubbliche o per conto di Aziende di sottoservizi, forniti di adeguata documentazione dell'Ente per cui lavorano o che eseguono interventi programmati con autorizzazione della regia cantieri e/o bolle di manomissione per interventi su sottoservizi (accompagnati da idonea documentazione);
- j) veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni per le quali sono state precedentemente rilasciati atti concessori di occupazione suolo pubblico, forniti di apposita documentazione rilasciata dai Servizi competenti (accompagnati da idonea documentazione);
- k) veicoli utilizzati da Enti o Associazioni per manifestazioni patrocinate e/o organizzate dal comune (accompagnati da idonea documentazione);
- l) veicoli utilizzati da lavoratori che stanno rispondendo a chiamata in reperibilità e di artigiani della

manutenzione e dell'assistenza con relativo certificato della C.C.I.A.A. per interventi tecnico-operativi urgenti e indilazionabili (accompagnati da idonea documentazione);

m) veicoli per il trasporto di pasti per il rifornimento di mense scolastiche, ospedaliere, case di riposo per anziani o strutture sanitarie assistenziali o singole comunità (accompagnati da idonea documentazione);

n) veicoli di residenti in altre regioni italiane o all'estero muniti di prenotazione o della ricevuta alberghiera, limitatamente al percorso tra l'albergo e i confini della città, per l'arrivo e la partenza (accompagnati da idonea documentazione);

o) veicoli di incaricati dei servizi di pompe funebri e trasporti funebri (accompagnati da idonea documentazione);

p) veicoli utilizzati per il rifornimento di medicinali (accompagnati da idonea documentazione);

q) veicoli utilizzati dall'Autorità Giudiziaria, dagli Agenti e Ufficiali di Polizia Giudiziaria in servizio e con tesserino di riconoscimento (accompagnati da idonea documentazione);

r) veicoli utilizzati per il trasporto di persone che hanno prenotato un volo aereo per il giorno di blocco del traffico, muniti del corrispondente titolo di viaggio. Il tragitto e l'orario di circolazione del veicolo devono essere congruenti con la motivazione dell'esonero (accompagnati da idonea documentazione);

s) veicoli che devono essere imbarcati come veicoli al seguito per trasferimenti marittimi e ferroviari, come risultante dai documenti di viaggio (accompagnati da idonea documentazione);

t) veicoli adibiti al trasporto di cose di venditori ambulanti con autorizzazione ad occupare suolo pubblico valida di domenica, in possesso di regolare licenza ambulante e occupazione suolo pubblico rilasciato dal Settore competente (accompagnati da idonea documentazione);

u) veicoli ad uso degli uffici diplomatici con targa CD o CC (Corpo Consolare) oppure con idonea documentazione comprovante l'appartenenza e l'attività (accompagnati da idonea documentazione).

### **3. Percorsi esclusi (tavole 1A e 1B)**

Il territorio interessato dalle limitazioni alla circolazione veicolare è limitato al centro abitato del comune, così come definito e delimitato dagli artt. 3 comma 1 punto 8) e 4 del D.Lgs. 30/04/1992 nr. 285 e ss. mm. e ii, fatta eccezione per le frazioni e/o nuclei abitati non servite da Trasporto Pubblico Locale e per i seguenti percorsi:

**A. per i veicoli esentati ai punti 1.1 e 2.1 di cui sopra, l'orario ed il tragitto per cui è consentito circolare devono essere congrui con la motivazione dell'esonero e rimangono per questi in vigore provvedimenti permanenti di limitazione della circolazione, a tutte o a singole categorie di veicoli, imposti con segnaletica fissa e non emessi in attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 28 settembre 2018, n. 57-7628.**

**B. per i veicoli per il trasporto persone categoria M1** rimangono escluse dall'applicazione del presente provvedimento le seguenti vie ricadenti all'interno del centro abitato che costituiscono percorso principale di collegamento con i comuni limitrofi e vie di accesso a servizi essenziali, quali l'ospedale civile, stazione ferroviaria e parcheggi di attestamento e/o scambio con i mezzi pubblici esistenti per consentire la mobilità: tratto urbano S.P. n° 10 Padana Inferiore – tratto urbano S.P. n° 35 dei Giovi – tratto urbano S.P. n° 99 "Tortona – Rivanazzano" – tratto urbano S.P. n° 95 "Tortona – Castelnuovo"- tratto urbano S.P. n° 130 "Tortona-Villaromagnano" – tratto urbano S.P. n° 120 " Tortona-Garbagna" – ex bretella S.P. n° 121 - Corso Cavour (tratto tra tratto urbano S.P. n° 10 e Corso Romita) – Corso Romita (tratto tra Corso Cavour e Corso Alessandria) – rotatoria di L.go Borgarelli – Piazza Roma – Via XX Settembre - V.le Vittorio Veneto – V.le F. e S. Coppi - Via S. Ferrari nel tratto fra S.S. per Voghera e Viale Dellepiane – Viale Dellepiane.

**C. per i veicoli per il trasporto cose categoria N** rimangono escluse dall'applicazione del presente provvedimento le seguenti vie ricadenti all'interno del centro abitato al solo fine di raggiungere la più vicina rotatoria sul senso di marcia, ove eseguire in sicurezza la manovra di inversione:

- S.S. per Alessandria/tratto urbano di S.P. n° 10 fino a rotatoria con Via Antico Traghetto;

- S.S. per Voghera/tratto urbano di S.P. n° 10 fino alla rotatoria con S.P. per Viguzzolo /tratto urbano S.P. n° 99 e Via Emilia;
- S.S. per Genova/tratto urbano di S.P. n° 35 fino alla rotatoria con Corso Don Orione;
- S.P. per Viguzzolo/tratto urbano di S.P. n° 99 fino alla rotatoria con Via Vanoni;
- S.P. per Garbagna/tratto urbano di S.P. n° 120 fino alla intersezione con S.P. per Viguzzolo/tratto urbano S.P. n° 99 percorrendo la ex bretella S.P. n° 121;
- S.P. per Villaromagnano/tratto urbano S.P. n° 130 fino alla intersezione con S.S. per Genova/tratto urbano di S.P. n° 35.

## COMUNICA

**che le misure temporanee di cui al punto 2, sono attive il giorno successivo a quello di controllo (lunedì e giovedì) e restano in vigore fino al giorno di controllo successivo (martedì-giovedì e venerdì-lunedì).**

L'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:

- sulla home page del sito internet della Regione Piemonte <http://www.regione.piemonte.it>
- sul sito di ARPA Piemonte <http://www.arpa.piemonte.gov.it/>
- sul sito dell'accordo padano <http://www.l15.regione.lombardia.it/#/protocollo-aria/map/list>
- sul sito del Comune di Tortona <http://www.comune.tortona.al.it>

## AVVERTE

Che la presente ordinanza revoca e sostituisce l'Ordinanza n. 19 del 06.02.2018 e n. 196 del 06.09.2018.

Che il Sindaco potrà assumere, qualora ritenga che sussistano situazioni di rischio effettivo, provvedimenti contingibili e urgenti che consentano di attivare o modificare, a prescindere dai criteri sopra definiti, le misure corrispondenti ai diversi livelli di allerta.

Che nel caso di sciopero del trasporto pubblico locale indetto nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia e nei casi ritenuti necessari, il Sindaco potrà prevedere la sospensione delle limitazioni del traffico previste dal provvedimento.

Che le limitazioni previste dal presente provvedimento si applicano anche ai residenti e ai titolari di permessi di sosta e/o di transito in ZTL o in Area Pedonale.

Che le numerose esenzioni non indicate con simboli sulla segnaletica stradale verticale collocata saranno permanentemente comunicate attraverso il sito del Comune di Tortona consultabile gratuitamente al seguente indirizzo <http://www.comune.tortona.al.it>.

Che la classe ambientale di appartenenza del veicolo è desumibile consultando gratuitamente il sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti:

<http://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-classe-ambientale-veicolo>.

Che le planimetrie delle aree soggette a limitazioni e/o deroghe sono allegare alla presente ordinanza e disponibili per consultazione gratuita sul sito internet del Comune di Tortona <http://www.comune.tortona.al.it>.

Che la segnaletica stradale figg. Il 46 art.116, Il 56 art.117, Il 110/a art 125, Il 112 art. 125, Il 130 art. 125, Il 136 art.125, Il 137 art.125, Il 142 art. 125, Il 145 art.125 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada sarà a carico del Settore Lavori Pubblici del Comune di Tortona.

Che il Corpo di Polizia Municipale di Tortona e tutte le Forze dell'Ordine presenti sul territorio di Tortona sono incaricati al controllo dell'osservanza del presente provvedimento.

Che in caso di inottemperanza al dispositivo del presente atto, i trasgressori saranno sanzionati a termini di legge, ovvero ai sensi dell'**art. 7 c.1 lett. b) e comma 13 bis. del C.d.S.**

Che contro la presente Ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Tortona, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art.74 del D.P.R n.495 del 16/12/1992 oppure ricorso ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 07/08/1990 n. 241 al TAR Piemonte, nel termine di 60 gg dalla pubblicazione o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione mediante Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Si ricorda che le dichiarazioni mendaci fatte gli Operatori di Polizia Stradale per giustificare



la circolazione con un veicolo ricadente nei divieti non avendone titolo ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/2000 sono punite dalle norme contenute nel Codice Penale Libro II Capo III e IV.

Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio ed è reso manifesto agli utenti della strada con la collocazione della segnaletica stradale verticale ai limiti del centro abitato di Tortona individuato ai sensi degli artt. 3 comma 1 punto 8) e 4 del D.Lgs. 30/04/1992 nr. 285 e ss. mm. e ii.

**Visto il Dirigente di Settore  
DI STEFANO ORAZIO**

**Tortona lì, 05/11/2018**

**IL SINDACO  
BARDONE GIANLUCA**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)